



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI SCARNAFIGI

PIANO REGOLATORE GENERALE

4[^] VARIANTE STRUTTURALE

Ai sensi della Legge Regionale n° 1 del 26 gennaio 2007

ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E TABELLE DI ZONA VIGENTI

PROGETTO PRELIMINARE

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 27 DEL 29/11/2011

PUBBLICATO DAL 14/12/2010 AL 13/01/2011

E CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 3 DEL 04/03/2011

PUBBLICATO DAL 14/03/2011 AL 13/04/2011

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 04/07/2011

PUBBLICATO DAL 18/07/2011 AL 17/08/2011

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO
COMUNALE

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Art. 25 Aree per industrie estrattive "IE", "IEnf"

Nelle aree individuate cartograficamente con la simbologia IE gli interventi saranno limitati alla sola estrazione nei limiti e con le autorizzazioni di cui alle specifiche leggi in materia e dovranno altresì attenersi alle prescrizioni della Relazione geologica di P.R.G. e alle perimetrazioni regolarmente autorizzate.

Le attività estrattive saranno ammesse unicamente nelle aree comprese tra la fascia B di PAI e la linea di separazione individuata in cartografia, ai fini della tutela dei terreni agricoli particolarmente fertili.

Non saranno consentite escavazioni al di sotto della falda freatica. Di norma la profondità di scavo non dovrà superare i metri tre.

Nelle aree IEnf gli interventi saranno rivolti alla selezione, lavorazione e stoccaggio degli inerti.

Sono ammesse nelle aree IEnf interventi di nuova edificazione per la costruzione di:

- strutture ed impianti inerenti l'attività specifica di estrazione, selezione e stoccaggio inerti, il rapporto massimo di copertura non potrà superare il 25% della superficie fondiaria;
- residenza alloggio per il proprietario e/o il custode, per ogni azienda insediata la superficie utile massima concedibile una tantum è di mq. 150 ;
- uffici per attività mq. 100;

Nell'area **IE2/IE2f** sono ammessi unicamente gli interventi stabiliti dall'art. 39 e **dell'art. 41** delle NA del PAI sulle strutture preesistenti.

Il rilascio di permessi di costruire per interventi edificatori sarà sottoposto all'osservanza di tutte le cautele che lo specifico ambito comporta ed in particolare ad uno studio geologico che confermi sotto il profilo statico la possibilità di edificare.

La dotazione minima dei servizi per tali interventi dovrà rispettare la quantità minima di Legge, di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'area IE3f dovrà essere rispettato l'arretramento di 30 m. dalla viabilità provinciale e dovrà essere realizzata una idonea schermatura.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni di cui all'art. 41 delle N.T.A..

AREA INDUSTRIALE ESTRATTIVA
EDIFICABILE

ART. 25
NTA

IE 1
IE 1 f

A) Caratteristiche dell'Area

- abitanti previsti : n° 2
- superficie territoriale : mq. 265.188 - di cui mq. 22.975 nell'area IE 1f
- superficie coperta prevista : mq. 5.222
- destinazione d'uso ammesse : Esclusivamente nell'area IE1f
Selezione, lavorazione e stoccaggio degli inerti.
Alloggi del proprietario o del custode con superficie massima di mq. 150. Uffici in misura non superiore, per ogni unità, ad 100 mq. della Superficie Utile.
Salvo quanto prescritto all'art. 41 delle N.T.A.

B) Caratteristiche edificatorie per la IE 1f

- rapporto fondiario di copertura: 25%
- altezza massima : m. 10,00
- distacchi dai confini : m. 5,00 artt. 11 e 25 N.T.A.
- distacchi dalle strade : m. 20,00 art. 29 N.T.A.
- distacchi dagli edifici : m. 10,00 art. 11 N.T.A.

C) Condizioni di intervento

- Interventi diretti con Permesso di costruire

Prescrizioni:

Attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla Legislazione in materia di "cave" (L.R. 22/11/1978 n° 69) e alla L. 18/05/1989 n° 183 e s.m.i.

Art. 27 Aree agricola di salvaguardia "En"

Sulla Tavola di Piano sono individuate aree con la sigla En. Dette classi di aree sono state previste per salvaguardare l'espansione futura del centro abitato. Per tali aree è vietata ogni nuova edificazione, gli edifici esistenti possono essere assoggettati a soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione di tipo 1 e 2.

Nelle aree individuate con la sigla En e definite di salvaguardia agricola, sono ammesse esclusivamente attività agricole. L'edificazione sia produttiva che abitativa agricola, non è consentita. La superficie territoriale di dette aree può essere accorpata a scopo edificatorio in zona E agricola secondo gli indici di cui al presente articolo.